



**PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 09 APRILE 2008 (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DELLE UNITÀ PRODUTTIVE "SEDE DI MILANO" E "UFFICIO DI ROMA") DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE – ARERA.**

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG A0261D831F
IDENTIFICATIVO SINTEL N. 175817992**

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Sommario	
Premesse.....	2
art. 1 - oggetto e modalità di espletamento del servizio	3
art. 2 – durata, importo e stipula del contratto.....	4
art. 3 - obblighi dell'affidatario	4
art. 4 - modifiche in corso di esecuzione del contratto	5
art. 5 - passaggio di portafoglio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 6 - attività di affiancamento inizio e fine servizio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 7 - rapporti contrattuali e personale dedicato	6
7.1 Il service manager/responsabile del servizio	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.2 Il team di lavoro dedicato all'autorità.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
art. 8– corrispettivi e pagamenti	6
art. 9 - garanzia.....	6
art. 10 - rilievi, penali e azioni correttive	8
art. 11 - recesso e risoluzione del contratto	9
art. 12 - tracciabilità dei pagamenti e regolarità contributiva	9
art. 13 - imposta di bollo	10
art. 14 – output e riservatezza.....	10
art. 15 – trattamento dati personali	10
art. 16 - foro competente	11
art. 17- rinvio.....	11

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata “**Autorità**” o “**Amministrazione**”), con la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 22 settembre 2023 n. 59/DAGR/2023, ha disposto di avviare - tramite la pubblicazione di uno specifico avviso esplorativo sulla piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione Lombardia - una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata - in ossequio ai principi nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e dell'auto-organizzazione - finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica per l'affidamento - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, denominato “**Nuovo codice**”) - del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del d.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Unità Produttive “Sede di Milano” e “Ufficio di Roma”) nei termini di cui all'avviso esplorativo predisposto dai competenti Uffici dell'Autorità.

In esito al predetto avviso, l'Autorità - con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 3 novembre 2023, n. 73/DAGR/2023 - ha disposto l'avvio della procedura telematica di affidamento CIG A0261D831F - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del Nuovo codice - del servizio in parola.

Come già stabilito in via preliminare nell'avviso, la procedura telematica di affidamento:

- avverrà tramite invito simultaneo - a tutti i soggetti qualificati in esito all'avviso - a presentare, tramite la piattaforma telematica SINTEL, le rispettive offerte;
- verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente documento, nelle Condizioni di contratto e nel Capitolato tecnico.

Le presenti Condizioni di contratto hanno lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l’Autorità e l’operatore economico aggiudicatario della gara (di seguito, per brevità, denominato “Appaltatore” o “Affidatario”) e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e/o da altre specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dall’offerta (qualitativa ed economica) presentata dall’Appaltatore in sede di gara.

Le modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi ai servizi in oggetto in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto (integrato con quanto offerto in sede di gara).

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina dei servizi tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento dei servizi stessi.

L’esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) dal d.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, denominato “Codice”);
- b) dal d.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (già, per brevità, denominato “Nuovo Codice”);
- c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- d) dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) dai C.C.N.L. di categoria e/o dalle altre norme specifiche integrative;
- f) dalle norme del Codice Civile;
- g) dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l’appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall’Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella documentazione di gara.

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento di tale servizio di Prevenzione e Protezione (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di seguito: RSPP) riguarda oltre al formale adempimento di tutte le specifiche funzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in modo congiunto presso entrambe delle Unità Produttive dell’Autorità - attualmente ubicate negli stabili siti in Milano, piazza Cavour, 5 e corso di Porta Vittoria, 27 (di seguito: Unità Produttiva Sede di Milano) e Roma, Via dei Crociferi n. 19 (Unità Produttiva Ufficio di Roma) - anche i seguenti servizi integrativi:

- a) il presidio, da svolgere sempre in presenza, di durata pari a 16 ore settimanali presso le sedi di Milano e 8 ore settimanali presso l’Ufficio di Roma dell’Autorità;
- b) l’attiva collaborazione, nell’interesse del Datore di Lavoro, con il personale tecnico/operativo della Unità Sicurezza e Logistica, per l’organizzazione, la gestione e la supervisione delle attività manutentive ordinarie e straordinarie necessarie alla piena funzionalità delle Unità Produttive di Milano e Roma dell’Autorità;
- c) l’organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria a supporto del Medico Competente, con particolare riferimento alla programmazione e alla gestione delle visite mediche del personale dell’Autorità;
- d) la gestione delle emergenze e di ogni criticità rilevata, in diretta collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Medico Competente. Nello specifico le modalità del servizio sono esplicitate in dettaglio nel Capitolato tecnico al

quale si rimanda per ogni più ampia specificazione e che costituirà documento essenziale del contratto, anche se ad esso non allegato, che verrà stipulato con l'Appaltatore secondo lo schema di cui alle Condizioni di contratto.

ART. 2 – DURATA, IMPORTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Le attività oggetto del servizio avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Nuovo codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo mese del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso nel nuovo contratto (denominato contratto di prosecuzione) che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quello in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere in sede di negoziazione.

Opzione di proroga del contratto: L'Autorità si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Nuovo codice - di prorogare il servizio per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

In casi eccezionali, il servizio in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Nuovo codice. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Con riferimento alla presente proroga tecnica non viene computato il relativo importo ai sensi dell'art. 14 del Nuovo codice.

Il totale massimo presunto (c.d. "*budget amministrativo*") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante in euro 210.000,00 - di cui euro 180.000,00 (oltre I.V.A. e oneri previdenziali) per l'esecuzione delle attività ed euro 30.000,00 per spese di trasferta laddove si dovessero rendere necessarie - per tutta la durata complessiva dell'appalto.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica (firma digitale).

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

All'Affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità e il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della medesima Direzione, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di affidamento o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Affidatario è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Affidatario è altresì obbligato a:

- comunicare il nominativo del proprio Service Manager che avrà il compito di raccordarsi con il DEC dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza dei servizi resi ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente gli aspetti operativi ed organizzativi riferiti al servizio in oggetto;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;

- osservare le norme del C.C.N.L. di categoria;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Affidatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;
- non sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
- presentare la garanzia e la polizza di cui al successivo art. 7;
- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

L'Affidatario risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente documento ed al Capitolato tecnico anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere inviata per iscritto, tramite posta elettronica, all'attenzione del referente dell'Autorità per l'esecuzione del contratto dalla medesima individuato.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a garantire che la risorsa messa a disposizione non possa, in alcun modo, divulgare le informazioni di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del servizio anche all'interno dell'Impresa medesima a soggetti che si trovino in posizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L'Affidatario è obbligato, altresì, a far eseguire il servizio direttamente alla risorsa che il medesimo si è impegnato - tramite le dichiarazioni rese nell'ambito della propria offerta - a mettere a disposizione dell'Autorità per l'esecuzione in concreto del supporto in argomento, in quanto in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti dagli atti di gara.

I dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Affidatario, potranno effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001. A tal fine l'Affidatario dà adeguata informazione ai propri dipendenti/collaboratori circa le modalità di effettuazione delle suddette segnalazioni e dell'apposito link comunicato dall'Autorità a seguito della avvenuta aggiudicazione

ART. 4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante che - nel corso di validità del contratto - si dovesse rendere necessaria per dare compiuta attuazione all'oggetto del contratto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico di Progetto (nel seguito, per brevità, denominato "RUP") e pertanto è fatto divieto all'Affidatario qualunque prestazione aggiuntiva non preventivamente autorizzata e comunicata per iscritto.

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 120 del Nuovo codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell’Autorità, comunicazione scritta all’Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

Si ribadisce che qualsiasi prestazione aggiuntiva dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte dell’Autorità, che avverrà tramite appositi atti aggiuntivi scritti.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata dall’Autorità, potrà essere addebitata alla stessa in sede di fatturazione.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l’Autorità può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all’art. 121 del Nuovo codice.

L’Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità.

L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

In esito alle evenienze riportate nel presente articolo, l’Appaltatore - mediante la propria partecipazione alla procedura di gara - dichiara di conoscere tali situazioni e di accettare tutte le condizioni senza, perciò, sollevare eccezioni né accampare diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta.

ART. 5 - RAPPORTI CONTRATTUALI E PERSONALE DEDICATO

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti all’espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall’Autorità per il tramite del proprio “*Direttore dell’esecuzione del contratto*” (DEC) che sarà nominativamente indicato nello stipulando contratto.

Detto soggetto avrà, tra l’altro, il compito di predisporre - in accordo con l’Appaltatore – il verbale dell’incontro tecnico iniziale di avvio, procedere all’attivazione dei servizi richiesti, controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell’Autorità e predisporre i relativi benestare finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Il DEC potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all’Appaltatore mediante apposita comunicazione.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

La fatturazione delle prestazioni rese, ivi compreso gli eventuali rimborsi spese di viaggio, avverrà su base mensile posticipata. Alla fattura andrà allegata una relazione sulla attività svolta nel relativo periodo di riferimento.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice **CIG A0261D831F**. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell’Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica, è il seguente: **UFTRN4**.

L’Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment): pertanto le fatture dovranno riportare l’annotazione “*scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972*”.

- b) Ciascuna fattura dovrà essere intestata all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (C.F. 97190020152) - corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano - e dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

L’Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell’Autorità, previo

benessere positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accredito per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art.11, comma 6, del Nuovo codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

Ai sensi dell'art. 60 del Nuovo codice, a decorrere dal secondo anno contrattuale, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, la remunerazione è aggiornata su richiesta dell'Appaltatore, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa (al netto, dunque, del 5%).

Per la revisione della remunerazione viene preso in considerazione l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente (i) al mese di sottoscrizione del contratto oppure (ii) al mese dell'ultimo aggiornamento della remunerazione riconosciuto, quantificando la relativa variazione percentuale arrotondata alla terza cifra decimale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Decorso il primo anno del contratto, la revisione della remunerazione trova applicazione per l'annualità a cui si riferisce l'istanza e successive; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, quale soglia di applicazione della revisione, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti. Nel caso in cui l'aggiornamento dovuto sia superiore, in valore assoluto, al 5%, viene riconosciuto, si ribadisce, l'80% dell'eccedenza.

L'esito della revisione viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Autorità all'Appaltatore che accetta

l'aggiornamento con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto.

ART. 7 – GARANZIA E POLIZZA

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto deve costituire (i) la "garanzia definitiva" di cui all'art. 12 del Disciplinare di affidamento e (ii) presentare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali che copra i danni eventualmente arrecati all'Autorità dalla risorsa messa a disposizione per l'esecuzione del servizio.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 117 del Nuovo codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Appaltatore.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Nuovo codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali; pertanto, la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 8 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'appalto e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali (ivi compreso i documenti richiamati nel contratto, anche con riferimento all'offerta qualitativa presentata dall'Appaltatore in sede di gara), nonché in caso di ritardo nella consegna pubblicazioni richieste nell'ambito del servizio, l'Autorità, a proprio

insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili all'Appaltatore, si riserva la facoltà di comminare penali di valore economico variabile nei termini seguenti:

- (i) per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali viene stabilito che l'ammontare della penale potrà variare da un minimo di **100,00 (cento/00) euro ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro** da determinarsi in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate;
- (ii) con riferimento ai casi di ritardo nella consegna di quanto richiesto dall'Autorità nell'ambito del servizio si stabilisce che per ritardi sulla consegna uguali o inferiori a 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale stabilita in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo superi i 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale stabilita in 70,00 euro per ogni giorno di ritardo.

L'Autorità, per reiterati ritardi o per singoli ritardi superiori a otto giorni lavorativi rispetto al termine offerto, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previo adeguato preavviso all'Appaltatore.

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Affidatario in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo Affidatario.

L'Affidatario prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che l'Autorità si riserva di:

- a) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Affidatario, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere l'esecuzione, anche parziale, in danno qualora l'Affidatario non esegua, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi l'Autorità può richiedere ad altra società l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Autorità;
- b) richiedere il maggior danno sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ.;
- c) prevedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Affidatario raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso e di risoluzione previsti dalla normativa vigente, data la particolare natura fiduciaria del rapporto contrattuale che si riflette sui servizi oggetto dell'appalto e fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Autorità si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, previo preavviso all'Appaltatore da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa e fatte salve le prestazioni già eventualmente perfezionate.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre **sette** giorni solari dalla data di stipula del contratto, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica gare@arera.it

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assoluta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del **CIG A0261D831F**.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'affidatario della gara.

ART. 11 - IMPOSTA DI BOLLO

L'Affidatario è tenuto, all'atto della stipula del contratto, al pagamento dell'imposta di bollo con le modalità che saranno comunicate in sede di trasmissione del contratto.

ART. 12 – OUTPUT E RISERVATEZZA

Tutti gli output del servizio (quali ad esempio testi, presentazioni, pareri, note, relazioni e elaborati vari) sono di proprietà esclusiva dell'Autorità.

L'Affidatario (ivi compreso propri prestatori di lavoro a qualunque titolo) è tenuto all'obbligo di riservatezza e pertanto si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'Autorità per quanto riguarda le informazioni relative alle attività oggetto del contratto, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti relativi all'attività dell'Autorità di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione della prestazione oggetto del contratto, o che siano comunicati dall'Autorità in virtù del contratto stesso.

Nello specifico l'affidatario si impegna ad assicurare che le risorse messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio non divulgano le informazioni di cui sono venute a conoscenza all'interno della propria società nei confronti di soggetti che si trovino in condizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L'Affidatario, in qualità di titolare (ove applicabile) e di responsabile del trattamento dei dati, sarà tenuto a utilizzare eventuali dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali previste dall'Autorità e previa sua autorizzazione.

Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando e nei limiti in cui le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera di pubblicazioni solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità oppure divengano di dominio pubblico per decisione dell'Autorità.

La violazione dei precedenti disposti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito

dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L'Autorità si riserva il diritto di utilizzare parte o tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'incarico per le proprie attività, ivi inclusa la predisposizione di documenti per la consultazione e l'organizzazione di incontri con i soggetti interessati.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 15- RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.